

Juris data

Archivio selezionato : Sentenze di Merito

Documento n. 1 di 1

COMPROMESSO E ARBITRATO Compromesso e clausola compromissoria in genere

[Corte appello Firenze, 11 marzo 2004](#)

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
 SEZIONE I CIVILE

Composta dai Signori Magistrati:

Dott. Giovacchino Massetani Presidente
 Dott. Bruno Rados Consigliere
 Dott. Giulio De Simone Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile iscritta al n. 1515/2002 del Ruolo generale contenzioso di questa Corte e vertente tra

NIGI s.r.l., in persona dell'amministratore Fanny Nigi, con sede in provincia di Siena, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Bottiglieri ed elettivamente domiciliata in Firenze presso l'avv. Chiara Flavia Scarselli, in via G. L. P. n. 21, in forza di procura a margine dell'atto di citazione

OPPONENTE

E

Inter Eltra Kommerz und Produktion G.m.b.H., con sede in Amburgo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giangaleazzo Bettoni, Giulio Pojaghi Bettoni e Francesca Abbondanza, elettivamente domiciliata in Firenze presso quest'ultima, in viale M. n. 25, in forza di procura autenticata il 30 gennaio 2002 dal Consolato Generale d'Italia in Amburgo

RESISTENTE

Oggetto: opposizione ad esecutività di lodo straniero.

All'udienza del 9 maggio 2003 i difensori così concludevano:

per l'opponente: "Voglia la Corte, revocato il decreto emesso il 22 aprile 2002 dal Presidente della Corte d'Appello, rifiutare la richiesta d'efficacia in Italia del lodo n. 3723 di cui alla sentenza di arbitraggio pronunciata a Londra il 6/10/2000 dalla Federazione FOSFA. Col favore delle spese"

Per la resistente: "Voglia la Corte rigettare l'opposizione, con vittoria di spese"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione, notificato il 24 luglio 2002, la s.r.l. Nigi proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Presidente di questa Corte aveva accordato esecutività in Italia al lodo pronunciato in Londra il 6 ottobre 2000 fra la stessa opponente e la Inter Eltra Kommerz und Produktion, decreto notificato ad essa Nigi il 27 giugno 2002. Esponeva l'opponente, con il proprio primo motivo di doglianza, che tra le parti non sussisteva alcuna clausola arbitrale, come si desumeva dal documento di compravendita trasmessole dal

rappresentante della controparte e che non faceva riferimento alla clausola compromissoria contenuta nel contratto tipo predisposto dalla Federazione FOSFA. Con secondo motivo e per l'ipotesi che invece si fosse ritenuto che sussistesse un vincolo compromissorio per relationem, quest'ultima doveva ritenersi non perfecta, cosicché il lodo straniero non sarebbe stato eseguibile in Italia. E quest'argomento era sviluppato richiamando il dettato della Convenzione di New York, che pretendeva, nell'interpretazione datane dalla giurisprudenza, che in tanto la clausola arbitrale potesse ritenersi richiamata, in quanto il richiamo fosse specifico ed espresso. Deduceva ancora l'opponente che l'arbitraggio (così lo qualificava il contratto tipo predisposto dalla Federazione) non era stato da essa accettato ma le era stato imposto, con un vincolo di obbligatorietà che contrastava con il dettato costituzionale; questo conduceva alla carenza di giurisdizione degli arbitri, espressamente prevista dall'art. 64 della legge 218/1995 come condizione ostativa al riconoscimento. E poiché si trattava di arbitraggio, non poteva riconoscersi efficacia al lodo secondo le norme che riguardavano invece l'arbitrato rituale. Ancora, non poteva riconoscersi il requisito dell'imparzialità ad arbitri che avevano giudicato in numero di due e non viceversa in composizione dispari, come prescritto dall'art. 809 cod. proc. civ. Infine, si ribadiva che il procedimento di arbitraggio non era stato conforme al richiamato contratto FOSFA, che prevedeva l'accordo delle parti. Si costituiva la resistente, che contestava la fondatezza dei singoli motivi di opposizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

(omissis)

La prima ragione di doglianza è fondata richiamando il contenuto di uno scritto, definito "documento di compravendita", in cui non v'è traccia di rinvio alla norma del contratto tipo che prevede la risoluzione arbitrale delle controversie. Tuttavia, la scrittura cui fa riferimento l'opponente e che consiste, come risulta evidente leggendola, in un estratto in lingua italiana di una serie di clausole contenute nel contratto di compravendita, non documenta detto negozio. Quest'ultimo risulta viceversa stipulato con la trasmissione al procuratore della venditrice dell'accettazione sottoscritta dal rappresentante dell'acquirente e redatta in lingua inglese al pari della proposta. Nel documento appena indicato vi è, all'interno del paragrafo dedicato alle "altre condizioni", la chiara dizione "Arbitration: as per FOSFA n.11/ arbitration in London if not in contradicion with the above mentioned terms". Questa clausola ha formato oggetto, ad opera dell'opponente, della seguente traduzione in italiano: "Secondo il contratto FOSFA n. 11 di Londra per quanto non in contrasto con quanto sopra"; la corretta versione italiana della clausola è invece: "Arbitrato: secondo il contratto FOSFA n. 11, arbitrato in Londra se non in contrasto con le clausole che precedono". Per meglio intendere il senso della pattuizione, va detto che, come risulta dalla documentazione depositata dalla resistente, la FOSFA è la Federazione (Federation of Oil, Seeds and Fats Associations Limited) che riunisce le organizzazioni dei commercianti di materie grasse, ha sede in Londra ed ha elaborato, per la vendita CIF dei semi da olio, un contratto tipo (designato come n. 11), che all'art. 30 prevede la devoluzione in arbitri delle controversie riguardanti il contratto stesso; ma su quest'ultima norma pattizia si tornerà in seguito, mentre qui deve concludersi affermando che nel contratto v'è un rinvio espresso a quella, delle condizioni contenute nel contratto tipo, che

prevede l'arbitrato. Questo rinvio (e con ciò si intende passare all'esame dei motivi secondo e terzo dell'atto d'opposizione) non è generico, tale cioè da rendere imperfecta la relatio al tipo: premesso che la distinzione tra relatio perfecta e relatio imperfecta mantiene oggi una rilevanza assai affievolita, come si preciserà subito sotto, nel caso concreto il contratto stipulato tra le odierne parti contiene non già un rinvio generico al contratto tipo predisposto dalla Federazione, ma una precisa indicazione della volontà di devoluzione in arbitri, esplicitata dal richiamo proprio a quello, dei termini costituenti il contratto tipo, che contiene la clausola compromissoria, ulteriormente precisando che la sede dell'arbitrato sarebbe stata Londra, cioè la sede (pur derogabile) indicata dalla FOSFA. Va comunque ricordato che l'art. 833 comma II cod. proc. civ. afferma che "è valida la clausola compromissoria contenuta in condizioni generali che siano recepite in un accordo scritto delle parti, purché le parti abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza"; si tratta (sono parole di Cass. Civ. Sez. I, 16 novembre 2000, n. 14860) di norma volta, in particolare nel settore del commercio internazionale, a mitigare le esigenze formali e non ostacolata dal contenuto della Convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata dal nostro Paese con legge n. 62/1968, in quanto l'art. 2.2 di quel trattato, nel precisare che "On entend par "convention ecrite" una clause compromissoire insérée dans un contrat, ou un compromis, signés par les parties ou contenus dans un échange de lettres ou de telegrammes" , offre una definizione così ampia della convenzione scritta, da risultare del tutto compatibile anche con una relatio imperfecta. I successivi due motivi, indicati rispettivamente ai punti D) ed E) della citazione in opposizione, così come l'ultimo di essi (afferente la mancata composizione del collegio in base ad accordo delle parti) meritano di essere trattati congiuntamente. In relazione ad essi, va anzitutto chiarito un equivoco, in cui l'opponente pare cadere allorché qualifica come arbitraggio l'attività il cui risultato ha formato oggetto del decreto di esecutività qui opposto; ed a questo equivoco essa pare indotta dall'espressione letterale (arbitration) utilizzata sia nel contratto tipo che nell'atto di accettazione, che sopra si sono descritti. Premesso che in lingua inglese non vi sono due termini distinti per indicare l'arbitrato e l'arbitraggio, onde quello che le parti (e la FOSFA) hanno utilizzato potrebbe in astratto riferirsi ad entrambe le differenti figure, che nel caso concreto non si tratti di arbitraggio è reso certo, oltre che dalla funzione che l'autonomia contrattuale ha conferito agli arbitri (funzione che non è, con ogni evidenza, quella di completare un elemento del contratto ma di risolvere una controversia in ordine alla sua esecuzione), dall'inequivoco tenore dell'art. 30 del contratto tipo, che i contraenti hanno inteso richiamare: "Arbitration: Any dispute arising out of this contrat, includine any question of law arising in connection therewith, shall be referred to arbitration in London (or elsewhere if so agreed) in accordance with the Rules of Arbitration and Appeal of the Federation of Oils, Seeds and Fats Association Limited, in force at the date of this contract and of which both parties shall be deemed to be cognizant. Neither party hereto, nor any persons claiming aither of them, shall bring any action or other legal proceedings against the other of them in respect of any such dispute until such dispute shall first have been heard and determined by the arbitrators, umpire or Board of Appeal (as the case may be), in accordance with the Rules of Arbitration and Appeal of the Federation, and it is hereby expressly agreed and dclared that the obtaining of an Award from the arbitrators, umpire Board of Appeal (ad the

case may be), shall be condition precedent to the right of either party hereto or of any person claiming under either of them to bring any action or other legal proceedings against the other of them in respect of any such dispute"; ovvero: "Ogni controversia su questo contratto, compresa ogni questione legale ad esso collegata, sarà demandata ad un arbitrato a Londra (o altrove, se così concordato) secondo le Norme di Arbitraggio e Ricorso della Federazione degli Oli, Semi e Grassi in vigore alla data del contratto e delle quali ambo le parti contraenti si ritengono a conoscenza. Nessuna parte contrattuale od altra persona che agisca nei suoi confronti ha facoltà di iniziare un giudizio contro l'altra finché la stessa non sia stata ascoltata e giudicata dagli Arbitri, dal Presidente del Collegio Arbitrale o dal Collegio Arbitrale d'Appello (a seconda dei casi) secondo le Norme di Arbitraggio e Ricorso della Federazione; e resta espressamente convenuto e confermato che il lodo pronunciato da uno dei tre suddetti organismi (a seconda dei casi) costituisce condizione sospensiva del diritto di ciascuna parte contrattuale o di qualunque altra persona che rivendichi nei loro riguardi, ad avviare altre azioni legali contro l'altra in relazione a qualsiasi di tali vertenze". E l'esistenza di un'istituzione arbitrale, quale risulta dalla clausola appena riportata e dal tenore del lodo, consente di affermare che si tratta, nel caso concreto, di un arbitrato amministrato, con la conseguenza che, con la proposizione, ad opera di una delle parti (nella specie, la società venditrice, oggi convenuta in opposizione) della domanda alla camera arbitrale, si è concluso il contratto tra le parti dell'arbitrato da un lato e l'istituzione arbitrale dall'altro. Tra le funzioni proprie di quest'ultima vi era quella del superamento di eventuali ostacoli nella formazione del collegio, in ipotesi di mancata nomina dell'arbitro ad iniziativa di una delle parti; ed invero, alla richiesta che in questo senso la camera arbitrale ebbe ad inoltrare, in data 4 aprile 2000, alla Nigi, non risulta esservi stata risposta, onde ne è seguito il provvedimento camerale (debitamente portato a conoscenza della parte interessata ed odierna opponente) di nomina dell'arbitro; in proposito, non pare fuori luogo ricordare Cass. Civ. Sez. Un., 29 ottobre 1986, n. 6339. Debbono quindi giudicarsi infondate le affermazioni secondo cui l'arbitrato non sarebbe stato frutto di volontaria adesione e la composizione dell'organo giudicante non sarebbe avvenuta secondo l'accordo delle parti. Parimenti infondato si palesa infine il richiamo al disposto dell'art. 809 cod. proc. civ. per affermare che gli arbitri avrebbero dovuto essere in numero dispari, a pena di ritenere non imparziale l'organo giudicante: la norma dell'art. 809 cod. proc. civ. si riferisce infatti all'arbitrato di diritto italiano, disciplinato dal codice di rito, mentre il lodo della cui esecutività si controverte promana da arbitri che hanno operato sulla base della normativa di una camera arbitrale avente sede all'estero; non casuale, d'altronde, è la circostanza che il motivo di doglianza di cui si discorre non trovi riscontro nell'ambito della pur ampia previsione di circostanze in presenza delle quali l'art. 840 cod. proc. civ. (che riflette alla lettera il testo dell'art. 5 della ricordata Convenzione di New York) consente l'opposizione al decreto di esecutività. Respinta pertanto detta opposizione, la società Nigi dovrà rifondere alla convenuta le spese di questo giudizio, liquidate in complessivi euro 8.108.07 (euro 2.616,07 per esborsi, euro 5.492,00 per diritti ed onorari), oltre CAP. (omissis)

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Firenze, Sezione I Civile, respinge l'opposizione proposto

dalla s.r.l. Nigi avverso il decreto di esecutività di lodo straniero rilasciato dal Presidente di questa Corte in data 29 aprile 2002 e condanna l'opponente a rifondere alla Inter Eltra Kommerz und Produktion G.m.b.H. le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 8.108,07 oltre CAP.

Così deciso in Firenze il 19 dicembre 2003.

Il Presidente

Dott. Giovacchino Massetani

Il Cons. est.

Dott. Giulio De Simone

Pubblicata l'11.3.04

[Codice Procedura Civile art. 833](#)

[LS 19 gennaio 1968 n. 62 L.](#)

TI 10 giugno 1958 art. 2 NEW YORK